



Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
C-846/19, 15 aprile 2021, ECLI:EU:C:2021:277	EQ c. Administration de l'Enregistrement, des Domaines et de la TVA,	Terza	Rinvio pregiudiziale	LUX	Non ultima istanza	SI	/	Legittimo affidamento	Direttiva 2006/112/CE Prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso – Esenzioni – Prestazioni di servizi strettamente connesse all'assistenza e alla previdenza sociale – Prestazioni fornite da un avvocato nell'ambito di mandati di protezione di maggiorenni legalmente incapaci
<b>Classificazione</b>									
Diritto secondario - Imposte indirette - Iva									
<b>Questioni pregiudiziali</b>									
«1. Se la nozione di "attività economica" ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva [IVA] debba essere interpretata nel senso che include oppure nel senso che esclude le prestazioni di servizi fornite nell'ambito di un rapporto triangolare in cui il prestatore dei servizi riceve l'incarico di questi ultimi da parte di un ente che non coincide con il beneficiario delle prestazioni di servizi. 2. Se la risposta alla prima questione sia diversa a seconda che le prestazioni di servizi siano fornite nell'ambito di un mandato affidato da un'autorità giudiziaria indipendente. 3. Se la risposta alla prima questione sia diversa a seconda che il compenso del prestatore dei servizi sia posto a carico del beneficiario delle prestazioni oppure sia preso in carico dallo Stato al quale appartiene l'ente che ha incaricato il prestatore di servizi di fornire questi ultimi. 4. Se la nozione di "attività economica" ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva [IVA] debba essere interpretata nel senso che include oppure nel senso che esclude le prestazioni di servizi qualora il compenso del prestatore di servizi non sia obbligatorio ex lege e il cui importo, quando assegnato, (...) rientri in una valutazione effettuata caso per caso; (...) sia sempre determinato in funzione della situazione finanziaria del beneficiario delle prestazioni, e (...) sia stabilito in base ad un importo forfettario o a una quota del reddito del beneficiario delle prestazioni, oppure ancora alle prestazioni fornite. 5. Se la nozione di "prestazioni di servizi e (...) cessioni di beni strettamente connesse con l'assistenza e la previdenza sociale" di cui all'articolo 132, paragrafo 1, lettera g), della direttiva [IVA], debba essere interpretata nel senso che include oppure nel senso che esclude le prestazioni fornite nell'ambito di un regime di protezione degli									
<b>Dispositivo</b>									
La Corte (Terza Sezione) dichiara: 1) L'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto deve essere interpretato nel senso che costituiscono un'attività economica, ai sensi di tale disposizione, prestazioni di servizi effettuate a favore di persone maggiorenni legalmente incapaci e dirette a proteggerle negli atti della vita civile, il cui espletamento è affidato al prestatore da un'autorità giudiziaria a norma di legge e la cui remunerazione è stabilita dalla stessa autorità in modo forfettario o sulla base di una valutazione caso per caso tenendo conto in particolare della situazione finanziaria della persona incapace, remunerazione che può inoltre essere presa in carico dallo Stato in caso di indigenza di quest'ultima, qualora tali prestazioni siano effettuate a titolo oneroso, il prestatore ne tragga redditi a carattere permanente e il livello del compenso di tale attività sia determinato secondo criteri che ne garantiscano l'idoneità a coprire le spese di funzionamento sostenute da tale prestatore. 2) L'articolo 132, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso, da un lato, che costituiscono «prestazioni di servizi strettamente connesse con l'assistenza e la sicurezza sociale» le prestazioni di servizi effettuate a beneficio di persone maggiorenni legalmente incapaci e dirette a proteggerle negli atti della vita civile, e, dall'altro, che non è escluso che un avvocato che fornisce siffatte prestazioni di servizi a carattere sociale possa beneficiare, ai									
<b>Nota redazionale</b>									
Con la sentenza di cui alla causa C-846/19 (EQ), la Terza Sezione della Corte di Giustizia è intervenuta per chiarire il trattamento ai fini dell'Iva delle prestazioni di servizi rese da un avvocato nell'ambito dell'attività di rappresentanza legale di maggiorenni legalmente incapaci, svolta su incarico dell'autorità giudiziaria competente. La controversia trae origine dall'impugnazione da parte di un avvocato lussemburghese di due avvisi di accertamento, per i periodi di imposta 2014 e 2015, con cui l'Amministrazione finanziaria pretendeva di recuperare l'Iva su prestazioni di rappresentanza legale, in qualità di mandatario, curatore e amministratore tutelare, di maggiorenni legalmente incapaci. L'avvocato riteneva che esse non potessero ritenersi "attività economiche" e, in ogni caso, invocava l'applicazione dell'art. 132, par. 1, lett. g), direttiva 2006/112/CE ("direttiva Iva"), secondo cui sono esenti da Iva "le prestazioni di servizi e le cessioni di beni strettamente connesse con l'assistenza e la previdenza sociale (...) effettuate da (...) altri organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi carattere sociale". Investito della controversia, il Tribunale circoscrizionale ha deciso di sospendere il giudizio e di rimettere la questione alla Corte di Giustizia UE. Ebbene, il Giudice europeo ha dapprima chiarito che le prestazioni di servizi effettuate dall'avvocato lussemburghese costituiscono un'attività economica ex art. 9, par. 1, della direttiva Iva, in quanto hanno carattere "permanente" e, in più, sono svolte dietro retribuzione, non assumendo nessun rilievo la circostanza che tali compensi siano determinati in modo analitico o forfettario, che siano corrisposti da un terzo piuttosto che dal beneficiario dell'attività di rappresentanza legale ovvero che siano effettuate ad un prezzo superiore o inferiore a quello di mercato. Per ciò che concerne l'eventuale riconoscimento dell'esenzione e, quindi, dell'applicabilità dell'art. 132, par. 1, lett. g), della direttiva Iva, secondo la Corte di Giustizia UE le prestazioni di servizi effettuate in favore di maggiorenni legalmente incapaci rientrano, in linea generale, nella nozione di "prestazioni di servizi strettamente connesse con l'assistenza e la previdenza sociale". Di contro, non rientrerebbero però nell'esenzione tutte quelle attività di sostegno o di consulenza di ordine giuridico, finanziario o di altro tipo, come quelle che possono essere connesse alle competenze di un avvocato, anche se sono svolte da un prestatore nel contesto della protezione che fornisce ad una persona legalmente incapace. Inoltre, in base all'art. 132, par. 1, lett. g), della direttiva Iva, le prestazioni ivi indicate, per beneficiare dell'esenzione, devono essere rese da enti di diritto pubblico o da altri organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi carattere sociale. Nel caso di specie, l'avvocato, che non rientra nella nozione di "ente pubblico", dovrebbe qualificarsi alla stregua di un "altro organismo riconosciuto dallo Stato membro interessato come avente carattere sociale". Secondo la Corte, anche se l'attività svolta dagli avvocati non ha, almeno in linea generale, carattere sociale, non è escluso che, nel concreto, un avvocato che fornisca prestazioni di servizi strettamente connesse con l'assistenza e la previdenza sociale dia prova di un impegno sociale stabile, distinguendosi, alla luce degli elementi da prendere in considerazione al fine di dimostrare il carattere sociale della sua attività, da altri soggetti che forniscono prestazioni del genere. Per questi motivi, secondo la Corte «l'art. 132, par. 1, lett. g), della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso, da un lato, che costituiscono "prestazioni di servizi strettamente connesse con l'assistenza e la sicurezza sociale" le prestazioni di servizi effettuate a beneficio di persone maggiorenni legalmente incapaci e dirette a proteggerle negli atti della vita civile, e, dall'altro, che non è escluso che un avvocato che fornisce siffatte prestazioni di servizi a carattere sociale possa beneficiare, ai fini dell'impresa che gestisce e nei limiti di tali prestazioni, di un riconoscimento quale organismo avente carattere sociale, laddove un riconoscimento simile deve tuttavia obbligatoriamente essere concesso mediante l'intervento di un'autorità giudiziaria solo se lo Stato membro interessato, nel rifiutare tale riconoscimento, abbia superato i limiti del potere discrezionale di cui dispone a tal proposito».									
La presente nota sarà inserita in una raccolta dotata di ISBN									